

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 maggio 2017, n. 763

Contenziosi 1035-1036-1037/10/TO – Giudizi Consiglio di stato, Sez. IV, Fortore Energia S.p.A. c/Regione Puglia e Comune di Biccari (R.G. n. 1485/14); Wind Farm Alberona S.r.l. c/Regione Puglia e Comune di Alberona (R.G. n. 1486/14); Wind Farm Rocchetta Sant'Antonio S.r.l. c/Regione Puglia e Comune di Rocchetta Sant'Antonio (R.G. n. 1487/14). Recepimento atto di rinuncia delle Società.

Assente l'Assessore allo Sviluppo Economico, Avv. Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, riferisce quanto segue il Presidente, dott. Michele Emiliano:

Visto:

- il Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, con il quale, in attuazione della direttiva 96/92/CE, venivano emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la Legge 1° marzo 2002, n. 39, con la quale venivano emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120 "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici";
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 che riportava le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003 che, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuoveva il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- il comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003 secondo il quale gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, con la quale la Giunta regionale adottava le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;

Premesso che:

(*)

- la Società Fortore Energia S.r.l., con nota prot. n. 660 del 29/01/2004 (ante Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003), presentava al Comune di Biccari (FG) istanza di Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica in località "Serra di Cristo e Ripe di Suonno" e delle opere connesse, nonché delle infrastrutture indispensabili al funzionamento dell'impianto stesso;
- il comune di Biccari, in data 12/12/2006, rilasciava alla Fortore Energia S.p.A. il permesso a costruire n. 2109, per la realizzazione di un impianto di energia elettrica da fonte eolica, di potenza nominale pari a 44 MW;
- la Fortore Energia S.p.A., in data 30/07/2007, inoltrava al Servizio Industria ed Energia, istanza di Autorizzazione Unica per la messa in esercizio dell'impianto, allegando all'istanza tutti i pareri, autorizzazioni e nulla osta ottenuti ed attestando la completezza dell'iter autorizzativo;
- Nelle more della conclusione del procedimento, la società Fortore Energia, titolare dell'Impianto eolico

- composto da due impianti separati, poneva in essere un'operazione di conferimento di ramo d'azienda, come meglio specificato nella relazione allegata alla presente quale parte integrante All. 1): con Determina Dirigenziale n. 110 del 11 maggio 2010 veniva rilasciata alla società Fortore Energia S.p.A., con sede legale in Lucera, ai sensi dell'art. 12, comma 3, D. Lgs. n. 387 del 29.12.2003, l'Autorizzazione Unica al solo esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica eolica della potenza complessiva di 44,00 MW e delle relative opere di connessione, realizzato nel comune di Biccari, in località "Serra di Cristo" e "Ripe di Suonno";
- con nota prot. n. AOO_159/10025 del 28/6/2010, il Servizio Energia comunicava alla società Fortore Energia S.p.A. l'avvio del procedimento di riesame della determina dirigenziale n. 110 del 11/05/2010, con la sospensione dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 21 quater, comma 2, Legge n. 241/1990, funzionale al riscontro di eventuali profili di illegittimità ed all'eventuale esercizio della potestà di autotutela;
 - in data 30.06.2010, la società Fortore Energia S.p.a. impugnava presso il TAR Puglia -Sede di Bari-, la succitata nota n. 10025 del 28.06.2010, nella parte in cui disponeva la sospensione immediata dell'Autorizzazione Unica, al fine di ottenerne l'annullamento, previa sospensione;
 - il TAR Puglia -Sede di Bari-, sez. I, con decreto n. 498/2010 del 02.07.2010, accoglieva la richiesta di sospensione dell'atto *inaudita altera parte* e fissava la Camera di Consiglio per la trattazione dell'istanza cautelare per il 21.07.2010, rinviata alla C.C. del 22.09.2010 per il sopraggiungere dell'annullamento in autotutela;
 - con Determinazione Dirigenziale n. 177 del 15/07/2010, infatti, il Servizio Energia annullava in autotutela la Determinazione Dirigenziale n. 110/2010, adducendo la sussistenza dei presupposti per l'annullamento d'ufficio ex art. 21, comma 1, L. 241/1990;
 - tale provvedimento veniva impugnato dalla Fortore Energia S.p.a. con apposito atto per motivi aggiunti, con contestuale richiesta di sospensione;
 - la Regione Puglia, con atto depositato in data 20.07.2010, si costituiva in giudizio, al fine di resistere al ricorso, chiedendone il rigetto;
 - il Tar Puglia -Sede di Bari-, con decreto n. 574 del 28.07.2010, accoglieva *inaudita altera parte* la richiesta di sospensione dell'atto impugnato e fissava la trattazione dell'istanza cautelare all'udienza del 08.09.2010, all'esito della quale il TAR, con ordinanza n. 626/2010, accoglieva la domanda cautelare proposta dalla ricorrente, sul presupposto che l'autotutela apparisse verosimilmente fondata su vizi meramente formali e non sostanziali e che pertanto risultasse non sorretta da rilevante interesse pubblico;
 - avverso tale provvedimento la Regione Puglia proponeva appello innanzi al Consiglio di Stato il quale, con ordinanza della Sez. V, n. 5278 del 18.11.2010, respingeva il gravame, ritenendo sussistente il pregiudizio grave ed irreparabile allegato dalla parte ricorrente in primo grado;
 - nel merito, con sentenza n. 1500/2013 del 06.11.2013, il TAR dichiarava improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse, essendo stato sostituito l'impugnato provvedimento di sospensione dell'Autorizzazione Unica e di contestuale comunicazione di avvio del procedimento di autotutela, dal successivo provvedimento di annullamento d'ufficio oggetto dei motivi aggiunti e, assorbita ogni ulteriore censura, accoglieva i motivi aggiunti annullando, per l'effetto, l'Atto Dirigenziale n. 177 del 15.07.2010 di esercizio del potere di autotutela, "*per non avere l'Amministrazione individuato un pubblico interesse specifico, attuale e concreto all'esercizio della gravata autotutela, diverso dall'interesse al ripristino della legalità violata*";
 - avverso la predetta sentenza la Regione Puglia, con atto notificato in data 21.01.2014, proponeva appello innanzi al Consiglio di Stato;

(**)

- la Società Windstrom Energia Eolica S.r.l., con nota prot. n. 10996 del 19/11/2003 (ante Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003), presentava al Comune di Rocchetta Sant'Antonio (FG), istanza di Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 60 MW, in località "Macchialupo - Monte Martino" e delle opere connesse, nonché delle infrastrutture indispensabili al funzionamento dell'impianto stesso; il Comune di Rocchetta Sant'Antonio rilasciava alla

- Società Windstrom Energia Eolica S.r.l., ai sensi dell'art. 13 Capo II del DPR n. 380/2001, i permessi n. 02/2008 e n. 08/2008 per la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 40 MW e delle opere connesse, nonché delle infrastrutture indispensabili al funzionamento dell'impianto nel Comune di Rocchetta Sant'Antonio (FG), in località "Serro di Luca";
- la Società Windstrom Energia Eolica S.r.l., con nota acquisita al prot. n. 38/13329 del 25/11/2008, inoltrava al Servizio Industria Energetica istanza di Autorizzazione Unica all'esercizio dell'impianto, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/03, allegando all'istanza tutti i pareri, autorizzazioni e nulla osta ottenuti ed attestando la completezza dell'iter autorizzativo;
 - la Società, con nota del 26/01/2010, dichiarava che, a seguito di atto di fusione per incorporazione della Società Windstrom Energia Eolica S.r.l., giusto atto a rogito del Notaio Alessandro Franco rep. n. 678 racc. n. 397 del 27/05/2009, il parco eolico da 40 MW sarebbe stato esercito dalla Società Wind Farm Rocchetta S.r.l., avente per oggetto sociale la produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica; con determina dirigenziale n. 133 del 28 maggio 2010, veniva rilasciata alla società Wind Farm Rocchetta S.r.l., ai sensi dell'art. 12, comma 3, D. Lgs. 387 del 29.12.2003, l'Autorizzazione all'esercizio di n. 20 aerogeneratori ubicati nel Comune di Rocchetta S. Antonio (FG) - località "Serro di Luca"; con nota prot. A00_159 n. 10016 del 28/6/2010, il Servizio Energia comunicava alla Società l'avvio di un procedimento di riesame della Determinazione n. 133/2010, disponendone nel frattempo la sospensione degli effetti, ai sensi dell'art. 21 quater L. 241/1990;
 - con ricorso consegnato per la notifica in data 02/07/2010, la Società Wind Farm Rocchetta S.r.l. impugnava dinanzi al TAR Puglia - Sede di Bari - la citata nota prot. n. 10016/2010, nella parte in cui disponeva la sospensione degli effetti della Determinazione n. 133/2010 (ric. n. 1034/2010); con decreto n. 496/2010, emesso *inaudita altera parte*, il TAR Puglia concedeva la misura cautelare provvisoria richiesta dalla Società ricorrente, in ragione della sussistenza di motivi di gravità ed urgenza; con Determinazione Dirigenziale n. 175 del 15.07.2010, il Servizio Energia annullava in autotutela la Determinazione Dirigenziale n. 133 del 28.05.2010;
 - tale provvedimento veniva impugnato dalla Wind Farm Rocchetta S.r.l. con apposito atto per motivi aggiunti, con contestuale richiesta di sospensione. Il TAR Puglia, con ordinanza n. 624/2010 del 09.09.2010, successivamente confermata dal Consiglio di Stato, accoglieva la domanda cautelare proposta dalla società ricorrente;
 - nel merito, con sentenza n. 1453/2013, il TAR dichiarava improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse e, assorbita ogni ulteriore censura, accoglieva i motivi aggiunti annullando, per l'effetto, l'Atto Dirigenziale n. 175 del 15.07.2010, con compensazione delle spese di lite tra le parti;
 - la Regione Puglia, in data 21.02.2014, si costituiva in giudizio innanzi al Consiglio di Stato, appellando la succitata sentenza del TAR n. 1453/2013.

(***)

- In data 22/12/2006 il Comune di Alberona rilasciava alla Società Fortore Energia S.p.A., ai sensi dell'art. 13 Capo II del D.P.R. n. 380/2001, il permesso n. 9, per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 26 MW, e delle opere connesse, nonché delle infrastrutture indispensabili al funzionamento dell'impianto stesso nel Comune di Alberona (Fg) - località "Coppo Mezzanelle" e "Toppo Seggio";
- il Comune di Lucera rilasciava alla Società Fortore Energia S.p.A., ai sensi dell'art. 13 Capo II del D.P.R. n.380/2001, il permesso a costruire n. 61 del 12/07/2007 per una stazione elettrica di trasformazione 30/150 KV;
- la Società Fortore Energia S.p.A., con nota acquisita al prot. n. 38/8511 del 30/07/2007, inoltrava al Servizio Industria ed Industria Energetica istanza di Autorizzazione Unica all'esercizio dell'impianto, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, allegando all'istanza tutti i pareri, autorizzazioni e nulla osta ottenuti ed attestando la completezza dell'iter autorizzativo;

- la Società Fortore Energia S.p.A., con nota del 02/02/2009, comunicava l'intervenuta cessione del ramo d'azienda in favore della Wind Farm Alberona S.r.l., partecipata al 100% dalla cedente Fortore Energia S.p.A;
- con Determinazione Dirigenziale n. 111 del 11/05/2010, si rilasciava alla società Wind Farm Alberona S.r.l. l'Autorizzazione all'esercizio dell'impianto eolico costituito da n. 13 aerogeneratori ubicati nel Comune di Alberona (FG) - località "Coppo Mezzanelle" e "Toppe Seggio";
- con nota prot. AOO_159 n. 10019 del 28/06/2010, il Servizio Energia comunicava alla società l'avvio di un procedimento di riesame della determinazione n. 111/2010, disponendo nel frattempo la sospensione degli effetti della citata determinazione ai sensi dell'art. 21 quater L. 241/1990; la società, con ricorso consegnato per la notifica in data 02/07/2010, impugnava dinanzi al TAR Puglia - Sede di Bari- la citata nota prot. n. 10019/2010, nella parte in cui vi era disposta la sospensione degli effetti della Determinazione n. 111/2010 (ric. n. 1035/2010);
- con decreto n. 497/2010, emesso *inaudita altera parte*, il TAR Puglia concedeva la misura cautelare provvisoria richiesta dalla Società ricorrente, in ragione della sussistenza di motivi di gravità ed urgenza;
- con Determinazione Dirigenziale n. 176 del 15/07/2010, veniva disposto l'annullamento d'ufficio dell'atto Dirigenziale n. 111 del 28/05/2010, adducendo la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 21, comma 1, L. 241/1990;
- tale provvedimento veniva impugnato dalla Wind Farm Alberona S.r.l. con apposito atto per motivi aggiunti, con contestuale istanza di sospensione. Il TAR Puglia, con ordinanza n. 625/2010 del 09.09.2010, accoglieva il ricorso, concedendo la misura cautelare richiesta dalla società ricorrente, successivamente confermata dal Consiglio di Stato;
- nel merito, con sentenza n. 1499/2013, il TAR Puglia dichiarava improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse e, assorbita ogni ulteriore censura, accoglieva i motivi aggiunti annullando, per l'effetto, l'Atto Dirigenziale n. 176 del 15.07.2010, *"per non avere l'Amministrazione individuato un pubblico interesse specifico, attuale e concreto all'esercizio della gravata autotutela, diverso dall'interesse al ripristino della legalità violata"*, con compensazione delle spese di lite tra le parti;
- La Regione Puglia, in data 21.02.2014, si costituiva in giudizio innanzi al Consiglio di Stato, appellando la succitata sentenza del TAR n. 1499/2013.

Considerato che:

- la Società Biccari 2 Energie Rinnovabili Srl, in data 21 novembre 2016, dopo aver manifestato la propria disponibilità a comporre bonariamente le vertenze pendenti tra il gruppo Fortore e la Regione Puglia, rinunciando a qualunque pretesa risarcitoria, chiedeva alla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali *"[...] un incontro al fine di discutere delle questioni ancora in essere tra il gruppo Fortore e la Regione Puglia, al fine di valutare la possibilità di mettere fine ad annosi contenziosi che continuano ad arrecare danni ad ambo le parti"*;
- il gruppo Fortore Energia SpA, titolare delle autorizzazioni uniche in capo alle sue controllate Biccari 2 Energie Rinnovabili Srl (già Fortore Energie SpA), Wind Farm Rocchetta S.r.l., Wind Farm Alberona Srl, in data 02/12/2016, con nota a mezzo PEC, faceva pervenire alla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali una proposta transattiva in base alla quale la Regione Puglia avrebbe dovuto rinunciare agli appelli innanzi al Consiglio di Stato (R.R. 1485-1486-1487/14), con conseguente passaggio in giudicato delle sentenze del TAR Puglia, Bari, n. 1453/2013, n. 1499/2013, n. 1500/2013; le società, inoltre, avrebbero rinunciato a porre in essere qualsiasi azione volta ad ottenere la condanna della Regione Puglia al risarcimento dei danni, per non aver potuto le stesse accedere ad alcun finanziamento, stante la pendenza dei giudizi; il tutto con integrale compensazione delle spese e competenze di lite;
- la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota inviata all'Avvocatura Regionale prot. n. 4542 del 12/12/2016 (allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale – All. 2), così si esprimeva: *"... in riferimento ai giudizi innanzi al Consiglio di Stato succitati, non rileva ostacoli ad una soluzione transattiva, anche tenendo conto dell'indirizzo confermativo adottato dal Consiglio di Stato, che si è espresso in*

relazione delle ordinanze cautelari in favore della Società, in merito alla possibilità di esercizio delle strutture come proceduralmente autorizzate in osservanza delle norme pregresse. (Si rammenta infatti che nei casi cui si riferisce il Tribunale ha sempre ricondotto la fattispecie di irregolarità alla base della sospensione e poi della revoca in autotutela a mero irregolarità formale e non ha mai intravisto nella revoca stessa i contenuti di tutela di un interesse pubblico che dovrebbero essere alla base del provvedimento previsto dalla L. 241/90)". Ed ancora: "[...] in altri casi analoghi, la Sezione ha inteso recepire la pienezza del diritto all'esercizio, pur alla luce delle diverse normative intervenute" e "non va considerato privo di peso ai fini della valutazione della proposta la rinuncia a qualsiasi azione risarcitoria nei confronti della Regione Puglia, sia sotto il profilo delle spese legali che risarcitorio. Tanto si esprime anche alla luce della necessità di comporre e uniformare l'azione amministrativa nel tentativo di ottimizzare il servizio che questa Sezione è tenuta a gestire bilanciando l'interesse pubblico con le legittime aspettative del privato. In termini di congruità e convenienza della proposta va da sé che, ancorché non quantificata, la eventuale richiesta risarcitoria da parte delle Società potrebbe risultare ingente attesi i danni subiti (come esposti nella proposta) nel corso dell'iter giudiziario.";

- l'Avvocatura regionale, con nota prot. AOO_024/17320 del 15/12/2016 (allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale – All. 3), sulla base delle considerazioni riportate nella nota succitata, così si esprimeva: *"...logica conseguenza di tale convincimento è la redazione da parte di codesta Sezione della necessaria deliberazione di Giunta regionale che recepisca detto parere positivo, come espresso, in favore di una rinuncia agli appelli precedentemente proposti e tuttora pendenti innanzi al Consiglio di Stato"*; nella medesima nota l'Avvocatura richiedeva autorizzazione a presentare istanza di rinvio d'udienza;
- la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota inviata all'Avvocatura Regionale prot. n. 4620 del 16.12.2016, autorizzava l'Avvocato incaricato a presentare istanza di rinvio dell'udienza di trattazione del merito innanzi al Consiglio di Stato, al fine di dar corso ai necessari atti di competenza, volti a formalizzare il provvedimento di rinuncia;
- il Consiglio di Stato, all'udienza pubblica del 20/12/2016, disponeva la cancellazione dal ruolo dei ricorsi R.G. n. 1485/14, n. 1486/14 e 1487/14;
- con nota AOO_024/545 del 13/1/2017, il Settore Legale dell'Avvocatura Regionale trasmetteva gli avvisi di cancellazione dal ruolo dei tre ricorsi da parte del Collegio del Consiglio di Stato;
- con comunicazione a mezzo PEC, acquisita agli atti della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali in data 22/03/2017, prot. n. AOO_159/988, le società Fortore Energia S.p.a., Wind Farm Alberona S.p.a. e Wind Farm Rocchetta S.p.a. trasmettevano formale dichiarazione di rinuncia a qualunque pretesa e/o azione risarcitoria nei confronti della Regione Puglia, con compensazione delle spese e delle competenze di causa fra le parti.

Tutto ciò premesso e considerato

Si ritiene di :

- Prendere atto della dichiarazione di rinuncia, da parte delle società, a qualunque pretesa e/o azione risarcitoria nei confronti della Regione Puglia, agli atti della sezione Infrastrutture energetiche e digitali;
- Formalizzare la rinuncia della Regione Puglia alla proposizione delle istanze di fissazione di udienza per i giudizi al Consiglio di Stato, Sez. IV, R.R. 1485/14, 1486/14 e 1487/14;
- Trasmettere la presente delibera all'Avvocatura per gli adempimenti relativi.

COPERTURA FINANZIARIA

La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 7/97 art 4 comma 4 lettera K.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta;
- vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. Prendere atto della dichiarazione di rinuncia, da parte delle società, a qualunque pretesa e/o azione risarcitoria nei confronti della Regione Puglia, agli atti della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali, con compensazione delle spese e delle competenze di causa fra le parti;
2. Prendere atto delle motivazioni rappresentate dalla struttura competente che qui si sintetizzano: *"... in riferimento ai giudizi innanzi al Consiglio di Stato succitati, ... la struttura ... non rileva ostacoli ad una soluzione transattiva, anche tenendo conto dell'indirizzo confermativo adottato dal Consiglio di Stato, che si è espresso in relazione delle ordinanze caute/ari in favore della Società, in merito alla possibilità di esercizio delle strutture come precedentemente autorizzate in osservanza delle norme pregresse".* Ed ancora: *"... non va considerato privo di peso ai fini della valutazione della proposta, la rinuncia a qualsiasi azione risarcitoria nei confronti della Regione Puglia, sia sotto il profilo delle spese legali che risarcitorio. In termini di congruità e convenienza della proposta va da sé che, ancorché non quantificata, la eventuale richiesta risarcitoria da parte delle Società potrebbe risultare ingente attesi i danni subiti (come esposti nella proposta) nel corso dell'iter giudiziario";*
3. Formalizzare la rinuncia della Regione Puglia alla proposizione delle istanze di fissazione di udienza per i giudizi al Consiglio di Stato, Sez. IV, R.R. 1485/14, 1486/14 e 1487/14;
4. Trasmettere la presente delibera all'Avvocatura per gli adempimenti relativi.
5. Pubblicare il presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

All. 1

Relazione tecnica di accompagnamento

(*)

- la Società Fortore Energia S.r.l., con nota prot. n. 660 del 29/1/2004 (ante Decreto Legislativo 387 del 29/12/2003), presentava istanza al Comune di Biccari (FG) di Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica alla località "Serra di Cristo e Ripe di Suonno" e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'impianto stesso;
- il Settore Ecologia con Determina Dirigenziale n. 273 del 5/7/2005, escludeva dall'applicazione delle procedure di VIA con prescrizioni la realizzazione del parco eolico nel Comune di Biccari loc. "Serra di Cristo e Ripe di Suonno";
- il comune di Biccari, in data 12/12/2006 rilasciava alla Fortore Energia S.p.A. il permesso a costruire n. 2109 per la realizzazione di un impianto di energia elettrica da fonte eolica, di potenza nominale pari a 44 MW;
- la Fortore Energia S.p.A. il 30/7/2007 inoltrava al Servizio Industria ed Energia istanza di Autorizzazione Unica per la messa in esercizio dell'impianto, allegando all'istanza tutti i pareri, autorizzazioni e nulla osta ottenuti, attestando la completezza dell'iter autorizzativo;
- con determina dirigenziale n. 110 del 11 maggio 2010 veniva rilasciata alla società Fortore Energia S.p.A. con sede legale in Lucera, ai sensi del comma 3 di cui all'art. 12 del D. Lgs. 387 del 29.12.2003, l'Autorizzazione Unica al solo esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica eolica della potenza complessiva di 44,00 MW e delle relative opere di connessione, realizzato nel comune di Biccari in località "Serra di Cristo" e "Ripe di Suonno";
- con nota prot. AOO_159 – 28/6/2010 – n. 10025 il Servizio Energia comunicava alla società Fortore Energia S.p.A., l'avvio del procedimento di riesame della determina dirigenziale n. 110 dell'11/5/2010 con la sospensione dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'ex. Art. 21/quarter, comma 2°, Legge 241/1990, funzionale al riscontro di eventuali profili di illegittimità ed all'eventuale esercizio della potestà di autotutela;
- con nota prot. BIC.L.FE.322.U del 14/7/2010 la Società Fortore Energia S.p.A., invitava il Servizio Energia a definire con l'archiviazione il procedimento attivato nel più breve tempo possibile;
- con Determinazione Dirigenziale n. 177 del 15/07/2010 il Servizio Energia annullava in autotutela la determinazione dirigenziale n. 110/2010, adducendo la sussistenza dei presupposti per l'annullamento d'ufficio ex art.21 primo comma L. 241/1990;
- La società Fortore Energia Spa in data 30/6/2010 proponeva ricorso presso il TAR Puglia per l'annullamento della nota del Servizio Energia n. 10025 del 28.6.2010;
- Il TAR Puglia con ordinanza n. 626/2010 accoglieva e concedeva la misura cautelare avverso l'annullamento dell'autorizzazione unica eseguito con determinazione dirigenziale n. 177/2010 confermata successivamente dalla ordinanza del Consiglio di Stato n. 5278/2010;



- con nota prot. AOO_159 – 18/6/2013 – n. 0005204 l'Ufficio Energia comunicava alla Fortore Energia S.p.A., l'avvio di una verifica amministrativa dell'Autorizzazione Unica di cui alla determina dirigenziale n. 110 dell'11/5/2010 con richiesta di documentazione inerente la fine lavori e il collaudo;
- nelle more delle verifiche effettuate dall'Ufficio Energia, la società Fortore Energia, titolare dell'impianto eolico composto da due impianti separati:
 - in località "Ripe di Suonno" denominato Biccari 1 della potenza di 12 MW
 - in località "Serra di Cristo" denominato Biccari 2 della potenza di 32 MWdivideva il titolo autorizzativo in due nuove società come di seguito meglio specificato:
 - (i) in data 25/11/2008 con atto a rogito del notaio Alessandro Franco, rep. n. 304 Racc. 186 registrato a Lucera il 18.12.2008, la Fortore Energia S.p.A. conferiva il ramo d'azienda di dell'impianto denominato Biccari 1 alla Società **Biccari Energie Rinnovabili S.r.l.**;
 - (ii) in data 30/6/2009 con atto a rogito del notaio Antonio Porfiri, rep. n. 210.421 racc. n. 46.152, la Biccari Energie Rinnovabili S.r.l. conferiva il ramo d'azienda di Biccari 1 alla **Fortore Wind S.r.l.**;
 - (iii) in data 21/1/2010, con atto a rogito del notaio Marco Maltoni, rep. n. 16085 racc. n. 10216, la Fortore Wind S.r.l., conferiva il ramo d'azienda di Biccari 1 alla **Wind Farm Rocchetta S.r.l.**;
 - (iv) in data 4/4/2012, con atto a rogito del notaio Rocco di Taranto, rep. n. 14850, conferiva il ramo d'azienda della Società Wind Farm Rocchetta S.r.l. alla Società **Biccari 1 Energie Rinnovabili Srl**;
- con atto di Segnalazione certificata di inizio attività del 10 gennaio 2013, la Fortore Energia S.p.A. e la Biccari 2 Energie Rinnovabili S.r.l., a seguito della suddivisione già avvenuta del progetto in due lotti, e precisamente:
 - il primo lotto, di potenza pari a 12 MW sito in località "Ripe di Suonno" con connessione alla stazione elettrica Enel 30/150 KV nel Comune di Lucera (denominato Biccari 1);
 - il secondo lotto di potenza pari a 32 MW sito in località "Serra di Cristo" con connessione alla stazione elettrica Terna 380/150 KV nel Comune di Troia (denominato Biccari 2);dichiaravano il conferimento dell'impianto (denominato Biccari 2) della potenza di 32 MW alla Società **Biccari 2 Energie Rinnovabili S.r.l.** con atto a rogito del Notaio Barbara Nastrino del 27/03/2009, rep. n. 6178, racc. n. 3108, e segnalavano la voltura dell'**Autorizzazione Unica n. 110/2010**, relativamente a tale impianto, in capo alla medesima Biccari 2 Energie Rinnovabili S.r.l..
- con nota del 26/8/2013, le Società Fortore Energia S.p.A., congiuntamente alla Società Biccari 2 Energie Rinnovabili S.r.l. e alla Società Wind Farm Rocchetta S.r.l. (ora Biccari 1 Energie Rinnovabili Srl), chiedevano la scissione in quota potenza e la voltura parziale della Autorizzazione Unica n. 110/2010 relativamente all'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 32,00 MW e delle opere connesse e delle infrastrutture nel Comune di Biccari in località "Serra di Cristo" alla Società Biccari 2 Energie Rinnovabili S.r.l.;



- con nota prot. AOO_159 – 18/12/2013 – n. 0010203 l'Ufficio Energia comunicava, alla Società Fortore Energia S.p.A., i motivi ostativi al rilascio del provvedimento per mancanza di documentazione inerente la fine lavori, il collaudo e l'agibilità da parte del Comune;
- con sentenza n. 1500/2013 Reg. Prov. Coll. n. 01036/2010 Reg.Ric. il Tribunale Amministrativo regionale per la Puglia (Sezione I), definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvedeva:
 - a. *dichiara l'improcedibilità del ricorso introduttivo e assorbita ogni altra censura, il gravame va accolto per non aver l'Amministrazione individuato un pubblico interesse specifico, attuale e concreto all'esercizio della gravata autotutela, diverso dall'interesse al ripristino della legalità violata.*
 - b. *accoglie in parte qua i motivi aggiunti e annulla l'atto di autotutela gravato;*
 - c. *compensa tra le parti le spese di giudizio;*
- con nota prot. AOO_159 – 24/1/2014 – n. 0000583 il Servizio Energia comunicava alla Società Fortore Energia S.p.A., l'Avvio del procedimento di riesame e preavviso di sospensione dell'efficacia della determinazione dirigenziale n. 110/2010;
- con nota del 30/1/2014, le Società Fortore Energia S.p.A., congiuntamente alla Società Biccari 2 Energie Rinnovabili S.r.l. riscontrava la nota del 24/1/2014 chiedendo di rispettare i termini di 30 giorni assegnati per predisporre la documentazione richiesta;
- con nota prot. AOO_159 – 28/1/2014 – n. 0000690 il Servizio Energia comunicava, alla società Fortore Energia S.p.A., la rettifica alla comunicazione di Avvio del procedimento di riesame e preavviso di sospensione dell'efficacia della determinazione dirigenziale n. 110/2010;
- con nota del 30/1/2014, la Società Fortore Energia S.p.A. trasmetteva la documentazione richiesta;
- con nota prot. AOO_159 – 14/2/2014 – n. 0001107 il Servizio Energia comunicava, alla società Fortore Energia S.p.A., la conclusione del procedimento di riesame subordinato alla presentazione dell'avvenuta pubblicazione del rilascio dell'autorizzazione unica su un quotidiano a diffusione nazionale e su uno a diffusione locale;
- con nota prot. AOO_159 – 17/9/2014 – n. 0005878 il Servizio Energia comunicava, alla società Fortore Energia S.p.A., il mancato riscontro della nota n. 1107/2014 con la conclusione del procedimento di riesame;
- con nota prot. 150_GE.BIC.01lotto2.L.MMM.FE.U.14 del 18/9/2014 - 0005265, la Società Fortore Energia S.p.A. ritrasmetteva la documentazione richiesta con la pubblicazione sui quotidiani;
- con nota consegnata a mano del 15/10/2014, le Società Fortore Energia S.p.A., congiuntamente alla Società Biccari 1 Energie Rinnovabili S.r.l., chiedevano la voltura parziale della Autorizzazione Unica n. 110/2010 alla Società Biccari 1 Energie Rinnovabili S.r.l. dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 12,00 MW e delle opere connesse e delle infrastrutture nel Comune di Biccari in località "Ripe di Suonno" come sopra esplicitato;



- con D.D. 51 del 25/10/2016, successivamente integrata con con D.D. 83 del 16/12/2016 si prendeva atto della scissione e contestuale voltura;
- La Regione, in data 21/2/2014 si costituiva innanzi al Consiglio di Stato, appellando la sentenza del TAR n. 1500/2013;


(**)

- la Società Windstrom Energia Eolica S.r.l., con nota prot. n. 10996 del 19/11/2003 (ante Decreto Legislativo 387 del 29/12/2003), presentava istanza al Comune di Rocchetta Sant'Antonio (FG) alla località "Macchialupo - Monte Martino" di Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 60 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'impianto stesso ;
- il Settore Ecologia con Determina Dirigenziale n. 513 del 21/12/2004 e n. 107 del 23/2/2006, in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la VIA del 30/1/2006, esprimeva parere favorevole alla compatibilità ambientale per la realizzazione di un parco eolico nel Comune di Rocchetta Sant'Antonio ed escludeva gli aerogeneratori n. 1, 2, 3, 6, 18, 20, 22, e 25;
- il Comune di Rocchetta Sant'Antonio rilasciava alla Società Windstrom Energia Eolica S.r.l., ai sensi dell'art. 13 Capo II del DPR n. 380/2001, i permessi n. 02/2008 e n. 08/2008 per l'Autorizzazione alla costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 40 MW e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'impianto nel Comune di Rocchetta Sant'Antonio (FG) in località "Serro di Luca";
- la Provincia di Foggia, con nota prot. n. 27170 del 07/06/2006, rilasciava alla Società Windstrom Energia Eolica S.r.l., l'autorizzazione a costruire ed esercire i raccordi a 150 kv, in semplice terna, alla "Ascoli Satriano - Melfi Industriale" - stazione elettrica di smistamento 150 kv - stazione elettrica di trasformazione 30/150 kv;
- la Società Windstrom Energia Eolica S.r.l., con nota acquisita al prot. n. 38/13329 del 25/11/2008, inoltrava al Servizio Industria ed Energia istanza di Autorizzazione Unica all'esercizio ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/03, allegando all'istanza tutti i pareri, autorizzazioni e nulla osta ottenuti, attestando la completezza dell'iter autorizzativo ;
- la Società Windstrom Energia Eolica S.r.l., con nota del 02/02/2009, comunicava l'intervenuta cessione del ramo d'azienda in favore della Wind Farm Rocchetta S.r.l., partecipata al 100% dalla cedente Fortore Energia S.p.A.;
- da nota prot. n. 10601 del 17.11.2009 dell'Ufficio Tecnico del Comune di Rocchetta Sant'Antonio (FG) si evince che la Società, in data 14.07.2008 comunicava l'inizio dei lavori del campo eolico, mentre in data 13/5/2010 Terna S.p.A. - Direzione Dispacciamento e Conduzione di Bari comunicava alla MAN/AOT di Napoli l'entrata in esercizio dell'impianto;



- la Società con nota del 26/1/2010 dichiarava che, a seguito di atto di fusione per incorporazione della Società Windstrom Energia Eolica S.r.l. giusto atto a rogito del Notaio Alessandro Franco rep. n. 678 racc. n. 397 del 27/5/2009, il parco eolico da 40 MW sarebbe stato esercito dalla Società Wind Farm Rocchetta S.r.l. avente per oggetto sociale la produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica;
- con determina dirigenziale n. 133 del 28 maggio 2010 veniva rilasciata alla società Wind Farm Rocchetta S.r.l., ai sensi del comma 3 di cui all'art. 12 del D. Lgs. 387 del 29.12.2003, l'Autorizzazione all'esercizio di n. 20 aerogeneratori ubicati nel Comune di Rocchetta S. Antonio (FG) - località "Serro di Luca";
- sulla base di perplessità circa la legittimità della citata determinazione n. 133/2010, sulla scorta di disallineamento alla normativa, il Servizio Energia dava avvio ad un procedimento di riesame della determinazione 133/2010, dandone immediata comunicazione alla parte interessata, ai sensi degli artt. 7 e ss. l. 241/1990, con nota prot. A00_159 n. 10016 del 28/6/2010, disponendo nel frattempo la sospensione degli effetti della citata determinazione ai sensi dell'art. 21/quarter l. 241/1990;
- con ricorso consegnato per la notifica in data 02/7/2010, la Società Wind Farm Rocchetta S.r.l. impugnava dinanzi al TAR Puglia - Sede di Bari la citata nota prot. n. 10016/2010, nella misura in cui vi si era disposta la sospensione degli effetti della Determinazione n. 133/2010 (rie. n. 1034/2010);
- con decreto n. 496/2010, il TAR Bari concedeva la misura cautelare provvisoria richiesta dalla Società ricorrente, "limitatamente alla sospensione dell'Autorizzazione Unica" ed unicamente in ragione della ricorrenza di motivi di gravità ed urgenza.
- l'Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità dell'Aria - Ufficio VIA/ VAS, con nota prot. A00_089 n. 8625 del 28/6/2010, confermando quanto già espresso in una riunione tecnica tenutasi in data 15/6/2010, precisava che l'avvio dei lavori, operato in base ad un titolo di legittimazione diverso dall'Autorizzazione Unica ex D. Lgs. 387/2003, dovesse ritenersi improduttivo di effetti giuridici e non idoneo a determinare la sospensione del termine di validità della VIA; pertanto dichiarava decaduta la Determinazione Dirigenziale n. 107 del 23/2/2006, con la quale esprimeva parere favorevole di compatibilità ambientale per l'impianto in oggetto, essendo decorso il triennio di cui all'art. 15 comma 3 della L.R. 11/2001 e ss. mm. ii.
- con Determinazione Dirigenziale n. 175 del 15/7/2010 il Servizio Energia annullava in autotutela la determinazione dirigenziale n. 133 del 28/5/2010, sulla base delle motivazioni indicate ai precedenti punti.
- La società Wind Farm Rocchetta S.r.l. in data 30/6/2010 proponeva ricorso presso il TAR Puglia per l'annullamento della Determinazione Dirigenziale n. 175/2010;
- Il TAR Puglia:

- (i) con ordinanza n. 624/2010 accoglie e concede la misura cautelare inerente l'annullamento dell'autorizzazione unica eseguito con determinazione dirigenziale n. 177/2010, e



- (ii) nel merito, con sentenza n. 1453/2013, REG.PROV.COLL. N. 01034/2010 REG.RIC. il Tribunale Amministrativo regionale per la Puglia (Sezione I), definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:
- a. dichiara l'improcedibilità del ricorso introduttivo e assorbita ogni altra censura, il gravame va accolto per non aver l'Amministrazione individuato un pubblico interesse specifico, attuale e concreto all'esercizio della gravata autotutela, diverso dall'interesse al ripristino della legalità violata.
 - b. accoglie in parte qua i motivi aggiunti e annulla l'atto di autotutela gravato;
 - c. compensa tra le parti le spese di giudizio;


- la Regione in data 21.2.2014 si costituiva innanzi al Consiglio di Stato, appellando la su citata sentenza del TAR n.1453/2013;

(***)

- La società Fortore Energia S.p.A., in data 08/1/2004, trasmetteva al Settore Ecologia della Regione richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi della L.R. n.11/2001 e s.m.i. per l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 26 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'impianto stesso nel Comune di Alberona (Fg)- località "Coppo Mezzanelle" e "Toppo Seggio";
- il Settore Ecologia con Determina dirigenziale n. 329 del 28/7/2005 escludeva l'impianto eolico dalla procedura di V.I.A. ed esprimeva parere favorevole, con le prescrizioni richiamate nel medesimo provvedimento, all'installazione degli aerogeneratori n. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18;
- il Comune di Alberona rilasciava alla Società Fortore Energia S.p.A., ai sensi dell'art.13 Capo II del D.P.R. n.380/2001, il permesso n. 9 del 22/12/2006 per l'Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 26 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'impianto stesso nel Comune di Alberona (Fg)- località "Coppo Mezzanelle" e "Toppo Seggio";
- il Comune di Lucera rilasciava alla Società Fortore Energia S.p.A., ai sensi dell'art.13 Capo II del D.P.R. n.380/2001, il permesso a costruire n. 61 del 12/07/2007 per una stazione elettrica di trasformazione 30/150 KV;
- la Società Fortore Energia S.p.A. con nota acquisita al prot. 38/ 8511 del 30/07/2007, inoltrava al Servizio Industria ed Energia istanza di Autorizzazione Unica all'esercizio ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/03 allegando all'istanza tutti i pareri, autorizzazioni e nulla osta ottenuti, attestando la completezza dell'iter autorizzativo;
- la Società Fortore Energia S.p.A. con nota del 2/2/2009 comunicava l'intervenuta cessione dell'azienda d'azienda in favore della Wind Farm Alberona S.r.l., partecipata al 100% dalla cedente Fortore Energia S.p.A;



- da nota dell'Ufficio Tecnico del Comune di Alberona prot. n. 1785 del 04/05/2009 si evince che la Società, in data 25/1/2007 comunicava l'inizio lavori del campo eolico;
- con nota del 12/7/2007 il Comune di Lucera rilasciava il permesso a costruire n. 61 per la costruzione della Stazione elettrica di trasformazione 30/150 KV;
- la società in data 24/10/2008 comunicava al Gestore dei Servizi Elettrici l'entrata in esercizio dell'impianto;
- su tali presupposti veniva adottata la determinazione dirigenziale n. 111 dell' 11/5/2010, con la quale si rilasciava alla società Wind Farm Alberona S.r.l. l'Autorizzazione all'esercizio dell'impianto eolico di n. 13 aerogeneratori ubicati nel Comune di Alberona (FG) - località "Coppo Mezzanelle" e "Toppe Seggio" e delle infrastrutture composte da:
 - una linea elettrica interrata a 30 KV per il collegamento interno al parco eolico tra gli aerogeneratori e la cabina di raccolta;
 - una cabina di raccolta e un cavidotto che percorre la strada comunale Alberona-Lucera, la strada provinciale n. 18 Circumlucarina e la strada statale n. 17 per il collegamento alla Stazione elettrica 30/150 KV nel Comune di Lucera;
 - una Stazione elettrica 30/150 KV da collegare in entra-esce sulla linea "Lucera-Casalvecchio", di proprietà Enel S.p.A.;
- sulla base di perplessità circa la legittimità della citata determinazione n. 111/2010, il Servizio Energia dava avvio ad un procedimento di riesame della determinazione 111/2010, dandone immediata comunicazione alla Società, ai sensi degli artt. 7 e ss. l. 241/1990, con nota prot. A00_159 n. 10019 del 28/6/2010, disponendo nel frattempo la sospensione degli effetti della citata determinazione ai sensi dell'art. 21/quarter l. 241/1990;
- la società, con ricorso consegnato per la notifica in data 2/7/2010, impugnava dinanzi al TAR Puglia - Sede di Bari la citata nota prot. n. 10019/2010, nella misura in cui vi si era disposta la sospensione degli effetti della Determinazione n. 111/2010 (rie. n. 1035/2010);
- con decreto n. 497/2010, in pari data il TAR Bari concedeva la misura cautelare provvisoria richiesta dalla Società ricorrente, "limitatamente alla sospensione dell'Autorizzazione Unica" ed unicamente in ragione della ricorrenza di motivi di gravità ed urgenza.
- con Determinazione Dirigenziale n. 176 del 15/7/2010 veniva disposto l'annullamento d'ufficio dell'atto Dirigenziale n. 111 del 28/05/2010 adducendo la sussistenza dei presupposti per l'annullamento d'ufficio ex art.21 primo comma L. 241/1990.
- La società Wind Farm Alberona S.r.l. proponeva ricorso presso il TAR Puglia per l'annullamento della Determinazione Dirigenziale n. 176 del 15/7/2010;
- Il TAR Puglia:



- (i) con ordinanza n. 625/2010 accoglieva e concedeva la misura cautelare relativa l'annullamento dell'autorizzazione unica eseguito con determinazione dirigenziale n. 176/2010;
 - (ii) nel merito, con sentenza n. 1499/2013, REG. PROV. COLL. N. 01035/2010 REG. RIC., definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvedeva:
 - a. *dichiara l'improcedibilità del ricorso introduttivo e assorbita ogni altra censura, il gravame va accolto per non aver l'Amministrazione individuato un pubblico interesse specifico, attuale e concreto all'esercizio della gravata autotutela, diverso dall'interesse al ripristino della legalità violata.*
 - b. *accoglie in parte qua i motivi aggiunti e annulla l'atto di autotutela gravato;*
 - c. *compensa tra le parti le spese di giudizio;*
- La Regione in data 21.2.2014 si costituiva innanzi al Consiglio di Stato, appellando la su citata sentenza del TAR n.1499/2013.

IL PRESENTE ALLEGATO
E' COMPOSTO DA 8 FOGLI



ALLEGATO 2

REGIONE
PUGLIA
 DEPARTAMENTO SVILUPPO E DIGITALITÀ
 INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE
 ECONOMICA
SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E
DIGITALI
 Regione Puglia
 Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali

 AOO_159/PROT
 12/12/2016 - 0004542
 Prot. Usenti - Registro - Protocollo Generale

 Avvocato Coordinatore
 Avv. Rossana Lanza
coordinatore.avvocatura@pec.rupar.puglia.it

 Avv. Maddalena Torrente
to.avvocatura@pec.rupar.puglia.it

p.c.

 Capo di Gabinetto
 Avv. Claudio Stefanazzi
capogabinetto.presidente.regione@pec.rupar.puglia.it

 Direttore Dipartimento
 Prof. Domenico Laforgia
areaeconomia@pec.rupar.puglia.it

Trasmissione a mezzo pec

Oggetto: Giudizi al Consiglio di Stato, Sez. IV, Fortore Energia S.p.A. c/ Regione Puglia e Comune di Biccari (R.R. 1485/14), Wind Farm Alberona S.r.l. c/ Regione Puglia e Comune di Alberona (R.R. 1486/14) e Wind Farm Rocchetta s.r.l. c/ regione puglia e Comune di Rocchetta Sant'Antonio (R.R. 1487/14)


Con riferimento all'oggetto si rappresenta quanto segue:

le società Fortore Energia S.p.A., Wind Farm Alberona S.r.l. e Wind Farm Rocchetta s.r.l., hanno presentato, facendo seguito ad incontro tenutosi presso gli uffici della sezione scrivente, proposta transattiva allegata alla presente.

Con la proposta elaborata le Società in oggetto, alla luce dell'esito favorevole dei giudizi di primo grado, talché è stato consentito il prosieguo dell'esercizio degli impianti di cui le stesse sono titolari, propongono la composizione integrale del giudizio con rinuncia a qualsiasi pretesa e compensazione integrale delle spese a condizione del passaggio in giudicato delle predette sentenze rinunciando al giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato.

In merito, come da indicazioni di Codesta Spett.le Avvocatura si espongono le seguenti considerazioni.

www.regione.puglia.it

 Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
 Corso Sonnino, 177 - 70121 Bari - Tel: 080 5405627
 mail: c.iadaresta@regione.puglia.it




REGIONE
PUGLIA

REGIONE PUGLIA
INNOVAZIONE ECONOMICA - INNOVAZIONE
LAVORO

SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E
DIGITALI

La scrivente struttura, dalla lettura degli atti di cui trattasi, non rileva ostacoli ad una soluzione transattiva anche tenendo conto dell'indirizzo confermativo adottato dal Consiglio di Stato, che si è espresso in relazione alle ordinanze cautelari in favore delle società, in merito alla possibilità di esercizio delle strutture come proceduralmente autorizzate in osservanza delle norme pregresse. (Si rammenta infatti che nei casi cui si riferisce il Tribunale ha sempre ricondotto la fattispecie di irregolarità alla base della sospensione e poi della revoca in autotutela a mera irregolarità formale e non ha mai intravisto nella revoca stessa i contenuti di tutela di un interesse pubblico che dovrebbero essere alla base del provvedimento previsto dalla L. 241/90).

Considerando che in altri casi analoghi la Sezione ha inteso recepire la pienezza del diritto all'esercizio pur alla luce delle diverse normative intervenute, non va considerato privo di peso ai fini della valutazione della proposta la rinuncia a qualsiasi azione risarcitoria nei confronti della Regione Puglia, sia sotto il profilo delle spese legali che risarcitorio.

Tanto si esprime anche alla luce della necessità di comporre e uniformare l'azione amministrativa nel tentativo di ottimizzare il servizio che questa Sezione è tenuta a gestire bilanciando l'interesse pubblico con le legittime aspettative del privato.

In termini di congruità e convenienza della proposta va da sé che, ancorché non quantificata, la eventuale richiesta risarcitoria da parte delle Società potrebbe risultare ingente attesi i danni subiti (come esposti nella proposta) nel corso dell'iter giudiziario.


Tanto premesso, si esprime parere positivo alla proposta con invito all'Avvocatura a voler formalizzare l'eventuale condivisione con quanto esposto con cortese sollecitudine.

Cordialmente.

Il Dirigente della Sezione
Carmela Iadaresta

www.regione.puglia.it

Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
Corso Sonnino, 177 - 70121 Bari - Tel: 080 5405627
mail: c.iadaresta@regione.puglia.it



REGIONE
PUGLIAAVVOCATURA REGIONALE
SETTORE LEGALE

ALLEGATO 5

Regione Puglia
Sezione Infrastrutture Energetiche e DigitaliAOO_159/PROT
16/12/2016 - 0004615

Prot.: Ingresso - Registro: Protocollo Generale

15 DIC. 2016

AOO_024
PROTOCOLLO USCITASezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
Al Dirigente della Sezione
Ing. Carmela Iadaresta

SEDE



Oggetto: Contt. 1035/1036/1037/10/TO- Giudizi al Consiglio di Stato, Sez.IV,
REGIONE PUGLIA c/FORTORE ENERGIA S.p.A.; REGIONE PUGLIA c/WIND FARM
ALBERONA s.r.l.; REGIONE PUGLIA c/ WIND FARM ROCCHETTA s.r.l.-
Riscontro nota prot. AOO-159-4542 del 12.12.2016

In riscontro alla nota indicata in oggetto, inviata alla scrivente
Avvocatura via pec, in data 13.12.2016, si osserva quanto segue.

Nella citata nota è stata chiaramente espressa:

- la volontà di tener conto *“dell’indirizzo confermativo adottato dal Consiglio di Stato, che si è espresso in relazione alle ordinanze cautelari in favore delle società, in merito alla possibilità di esercizio delle strutture come proceduralmente autorizzate in osservanza delle norme pregresse.”*;
- la volontà di considerare *“che in altri casi analoghi la Sezione ha inteso recepire la pienezza del diritto all’esercizio pur alla luce delle diverse normative intervenute, nonché per la necessità di comporre e uniformare l’azione amministrativa nel tentativo di ottimizzare il servizio che la Sezione è tenuta a gestire bilanciando l’interesse pubblico con le legittime aspettative del privato”*;
- la volontà di considerare non priva di peso *“la proposta rinuncia a*

www.regione.puglia.it

Settore Legale

L. re Nazario Sauro, 33 – 70121 Bari Tel: 080 5406027


mail: m.torrente@regione.puglia.it - pec: to.avvocatura@pec.rupar.puglia.it





REGIONE
PUGLIA

AVVOCATURA REGIONALE
SETTORE LEGALE



qualsiasi azione risarcitoria nei confronti della Regione Puglia, sia sotto il profilo delle spese legali che risarcitorio.

Logica conseguenza di tale convincimento è la redazione da parte di codesta Sezione della necessaria deliberazione di Giunta Regionale che recepisca detto parere positivo, così come espresso, in favore di una rinuncia agli appelli precedentemente proposti e tuttora pendenti innanzi al Consiglio di Stato.

A questo punto, poiché i tempi tecnici necessari alla definizione di un provvedimento giuntale di rinuncia sembrerebbero incompatibili con l'imminenza della data fissata per la trattazione del merito innanzi al Consiglio di Stato, chiedo di essere autorizzata a presentare una istanza di rinvio dell'udienza al fine di depositare il formale provvedimento di rinuncia agli appelli di che trattasi che dovrà essere disposta dalla Giunta Regionale, su proposta di codesta Sezione. Detta autorizzazione si appalesa necessaria al fine di consentire allo scrivente difensore di formulare richiesta di rinvio, nonchè per poter formalmente rinunciare agli appelli, posto che il mandato conferito è finalizzato alla definizione del giudizio e non anche alla rinuncia.

Avv. Maddalena Torrente

**IL PRESENTE ALLEGATO
E' COMPOSTO DA 2 FOGLI**

www.regione.puglia.it

Settore Legale
L. re Nazario Sauro, 33 – 70121 Bari Tel: 080 5406027
mail: m.torrente@regione.puglia.it - pec: to.avvocatura@pec.rupar.puglia.it

